

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 1332/82 dell'on. Hans-Joachim Seeler al Consiglio	
Oggetto: Sospensione del dazio sulle aringhe importate	1
n. 1335/82 dell'on. Brian Hord alla Commissione	
Oggetto: Eccedenze di burro	1
n. 1336/82 degli on. Mario Didò ed Ernest Glinne alla Commissione	
Oggetto: Discriminazione dei lavoratori stranieri in materia di congedi	2
n. 1337/82 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio	
Oggetto: Relazioni tra la Turchia e la CEE	2
n. 1347/82 dell'on. Corentin Calvez alla Commissione	
Oggetto: Affondamento in mare di prodotti pericolosi	2
n. 1348/82 dell'on. Corentin Calvez alla Commissione	
Oggetto: Industria europea degli amidi e delle fecole	3
n. 1352/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Aiuti finanziari urgenti	3
n. 1364/82 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio	
Oggetto: Divieto assoluto di importazione di prodotti ricavati dai cetacei	4
n. 1370/82 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione	
Oggetto: Stanziamenti del FEAOG - orientamento per la pesca	4
n. 1374/82 dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère alla Commissione	
Oggetto: Premio per vacca allattante	5
n. 1381/82 dell'on. Marcelle Lentz-Cornette alla Commissione	
Oggetto: Ufficio di collegamento tra la Commissione e la BEI	6
n. 1383/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Condizioni di apertura di uffici stampa e informazione delle Comunità europee	7

(segue)

n. 1385/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté al Consiglio	
Oggetto: Mercato interno europeo	7
n. 1392/82 dell'on. Victor Michel al Consiglio	
Oggetto: Tossicità di additivi autorizzati dal Consiglio	8
n. 1394/82 dell'on. Victor Michel al Consiglio	
Oggetto: Cosmetici pericolosi	8
n. 1398/82 dell'on. Joyce Quinn alla Commissione	
Oggetto: Scambi di estintori tra la Gran Bretagna e la Francia	9
n. 1399/82 dell'on. Horst Seefeld al Consiglio	
Oggetto: Norme di sicurezza relative ai pneumatici degli autocarri	9
n. 1400/82 dell'on. Kai Nyborg alla Commissione	
Oggetto: Danni provocati da mareggiate in Danimarca	10
n. 1404/82 dell'on. Maurice Martin alla Commissione	
Oggetto: Normativa sul vino	10
n. 1405/82 dell'on. Maurice Martin alla Commissione	
Oggetto: Esportazione di vino verso i paesi terzi	11
n. 1408/82 dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé alla Commissione	
Oggetto: Apertura della campagna di commercializzazione del vino	11
n. 1412/82 dell'on. David Curry alla Commissione	
Oggetto: Misure speciali per i piselli, le fave e le favette – regolamento (CEE) n. 2192/82, articolo 3	12
n. 1413/82 dell'on. Lord Douro alla Commissione	
Oggetto: Nuovi regolamenti sugli articoli venduti in franchigia doganale a chi viaggia all'interno della Comunità	12
n. 1415/82 dell'on. Doeke Eisma al Consiglio	
Oggetto: Pubblicazione dei pareri del Comitato economico e sociale	13
n. 1419/82 dell'on. Fernand Herman alla Commissione	
Oggetto: Incontri dei ministri delle poste e telecomunicazioni della Comunità	13
n. 1421/82 dell'on. Dieter Rogalla al Consiglio	
Oggetto: Controlli delle persone	14
n. 1422/82 dell'on. Doeke Eisma alla Commissione	
Oggetto: Lavoro a tempo parziale nelle istituzioni della Comunità europea	14
n. 1423/82 dell'on. Doeke Eisma al Consiglio	
Oggetto: Lavoro a tempo parziale nelle istituzioni della Comunità europea	14
n. 1426/82 dell'on. Brian Key alla Commissione	
Oggetto: Etichettatura per la carne bovina macinata	15
n. 1429/82 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione	
Oggetto: Disponibilità dei dati sulla mortalità nei paesi della CEE	15
n. 1434/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione	
Oggetto: Bilancio del seminario degli scorsi 7 e 8 luglio sul commercio con l'estero della Cina, a Bruxelles	16
n. 1437/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté al Consiglio	
Oggetto: Discussioni sulla proposta di Settima direttiva sul diritto delle società	16

n. 1439/82 di Sir Fred Warner alla Commissione	
Oggetto: Direttiva 72/159/CEE del Consiglio - Ammodernamento delle aziende agricole	17
n. 1442/82 dell'on. Jens-Peter Bonde alla Commissione	
Oggetto: Pubblicazione del numero di pagine tradotte verso le rispettive lingue comunitarie	17
n. 1443/82 dell'on. Roland Boyes al Consiglio	
Oggetto: Rifiuti radioattivi provenienti dal Giappone	17
n. 1445/82 dell'on. Pol Marck alla Commissione	
Oggetto: Ricerca agronomica nella Comunità	18
n. 1452/82 dell'on. Willem Albers alla Commissione	
Oggetto: Uso dei tachigrafi in Svezia e in altri paesi della Comunità	18
n. 1459/82 dell'on. Brian Hord alla Commissione	
Oggetto: Aiuto ai polacchi	19
n. 1462/82 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Proposte di modifica alla legislazione canadese in materia di politica di importazione	19
n. 1474/82 dell'on. Victor Michel al Consiglio	
Oggetto: Coordinamento degli strumenti del mercato del lavoro	20
n. 1475/82 dell'on. Victor Michel al Consiglio	
Oggetto: Informazioni scambiate in vista di contribuire alla prevenzione degli incidenti aerei . . .	20
n. 1481/82 dell'on. Sile De Valera alla Commissione	
Oggetto: Anno della formazione professionale	21
n. 1484/82 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione	
Oggetto: Oneri sociali relativi alla produzione proveniente dalle pesche marittime	22
n. 1485/82 dell'on. Charles Delatte alla Commissione	
Oggetto: Lotta contro le frodi del settore vinicolo	22
n. 1495/82 dell'on. Robert Moreland alla Commissione	
Oggetto: Dimensioni e pesi degli autobus	22
n. 1500/82 dell'on. Joyce Quin alla Commissione	
Oggetto: Regioni prioritarie ai fini della concessione di aiuti nell'ambito dell'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera	23
n. 1502/82 dell'on. Jeremiah Cronin al Consiglio	
Oggetto: Pubblicità ingannevole e sleale	23
n. 1521/82 dell'on. Paul-Henry Gendebien al Consiglio	
Oggetto: Procedura in materia di costruzione di centrali nucleari	23
n. 1529/82 dell'on. Paul-Henry Gendebien alla Commissione	
Oggetto: Cartografia ecologica del territorio della Comunità	24
n. 1530/82 dell'on. Paul-Henry Gendebien alla Commissione	
Oggetto: Cattura di uccelli in Vallonia col sistema della tesa	24
n. 1561/82 dell'on. Doeke Eisma alla Commissione	
Oggetto: Iniezione di residui di sali potassici delle miniere nelle formazioni sotterranee dell'Alsazia	24
n. 1563/82 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione	
Oggetto: Campagna d'incitamento alla discriminazione razziale condotta in Belgio	25
n. 1569/82 dell'on. Vera Squarcialupi alla Commissione	
Oggetto: Visita medica prematrimoniale	25

I

*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA****INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1332/82****dell'on. Hans-Joachim Seeler (S - D)****al Consiglio delle Comunità europee***(15 ottobre 1982)*

Oggetto: Sospensione del dazio sulle aringhe importate

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 1314/81 del 7 aprile 1982 ⁽¹⁾, il Consiglio comunica di essersi «impegnato ad esaminare in tempo utile la necessità di mantenere la sospensione del dazio per le aringhe». Dato che questa dichiarazione riveste un'enorme importanza per l'industria della lavorazione del pesce ed in particolare per la sua programmazione e le sue previsioni, può il Consiglio specificare quale forma giuridica e quale contenuto ha assunto questo impegno e dove è stato pubblicato?

⁽¹⁾ GU n. C 120 dell'11. 5. 1982, pag. 1.

Risposta*(22 dicembre 1982)*

L'impegno del Consiglio, al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, e il cui contenuto è riflesso nell'ultimo paragrafo della risposta all'interrogazione del medesimo n. 1314/81, riveste il carattere di una dichiarazione d'intenti; di questa intenzione si fa menzione nel comunicato stampa del Consiglio n. 12019/81 (Presse 173) del 30 dicembre 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1335/82**dell'on. Brian Hord (ED - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(15 ottobre 1982)*

Oggetto: Eccedenze di burro

Vista la riduzione del livello delle eccedenze di burro nel 1981, per quale motivo sono state effettuate vendite sovvenzionate di burro a nazioni prospere quali l'Arabia Saudita e il Kuwait, mentre vi sarebbero state tante possibilità di far beneficiare di tali eccedenze gli anziani pensionati, gli ospedali, le scuole ed altre istituzioni in tutta la Comunità?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

Nel 1981 una domanda dinamica sul mercato mondiale ha consentito di ridurre notevolmente le scorte pubbliche di burro. Al tempo stesso sono state fortemente diminuite anche le restituzioni, che costituiscono la differenza tra il prezzo all'interno della Comunità e il prezzo mondiale. Il loro attuale livello è di 125 ECU/100 kg. Tali restituzioni non devono essere considerate come un aiuto ai paesi destinatari del burro, ma hanno l'obiettivo di rendere il burro europeo competitivo sul mercato mondiale.

Per quanto riguarda le istituzioni menzionate dall'onorevole parlamentare, il regolamento (CEE) n. 2191/81 ⁽¹⁾

prevede un aiuto al consumo di burro per le istituzioni senza scopi di lucro. Attualmente tale aiuto è di 187 ECU, cioè superiore del 50 % alle restituzioni valide per lo stesso prodotto.

(¹) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1336/82
degli on. Mario Didò (S-I) ed Ernest Glinne (S-B)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 ottobre 1982)

Oggetto: Discriminazione dei lavoratori stranieri in materia di congedi

In Belgio, un decreto regio del 28 giugno 1967 concede un diritto proporzionale ai congedi complementari ai minatori di fondo assenti durante una parte del periodo di vacanza in relazione con il servizio militare da prestare in tempo di pace.

Solo i lavoratori belgi godono di questo vantaggio. Il campo d'applicazione del decreto regio non si estende ai lavoratori emigrati che hanno compiuto il servizio militare nei paesi di provenienza.

Non ritiene la Commissione che ciò costituisca un'ingiustizia ai danni dei lavoratori emigrati? Questa situazione non è in contrasto con i principi del trattato di Roma e in particolare con l'articolo 48 del trattato medesimo sulla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(3 gennaio 1983)

La disposizione di cui al punto 5, paragrafo 2 dell'articolo 5 del decreto reale del 28 giugno 1967 si riferisce apparentemente a tutti i minatori, senza operare nessuna distinzione né secondo la nazionalità né secondo il paese in cui i lavoratori stessi sono stati chiamati a prestare il servizio militare.

La Commissione ritiene che un'applicazione discriminatoria di questa disposizione nei confronti dei minatori di fondo cittadini degli altri Stati membri, costituirebbe, giusta la giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, di quanto sentenziato nella causa 15/69 (Ugliola contro Württembergische Milchverwertung Südmilch AG) (¹) una pratica incompatibile con gli articoli 1 e 7 del regolamento CEE/1612/68 (²) del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

(¹) Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, 1969-5, pag. 363.

(²) GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1337/82
dell'on. Ernest Glinne (S-B)
al Consiglio delle Comunità europee
(15 ottobre 1982)

Oggetto: Relazioni tra la Turchia e la CEE

L'8 settembre 1982, in risposta all'interrogazione scritta n. 421/82 (¹), il Consiglio ha fatto presente: «... le forti perplessità suscitate nell'ambito dei Dieci dal problema del rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia» e: «la necessità che in tale paese sia al più presto ripristinato un regime democratico, il che presuppone soprattutto la scarcerazione delle persone arrestate per reati d'opinione o per attività sindacali, nonché la revoca della legge marziale». Esso ha anche aggiunto: «È evidente che i paesi membri della Comunità annettono la massima importanza alla realizzazione degli obiettivi summenzionati per quanto riguarda il carattere delle relazioni tra la Turchia e la Comunità».

Intende il Consiglio adottare sanzioni contro la Turchia nel caso in cui «gli obiettivi summenzionati» non vengano realizzati? In caso affermativo, quali sanzioni? Quanto tempo intende lasciare il Consiglio alla Turchia per l'attuazione degli obiettivi in parola?

(¹) GU n. C 262 del 6. 10. 1982, pag. 4.

Risposta
(22 dicembre 1982)

Attualmente il Consiglio non ha alcun elemento da aggiungere alla risposta data all'onorevole parlamentare, nel settembre 1982, in merito alla relazioni tra la Turchia e la Comunità.

Il Consiglio continua a seguire attentamente l'evoluzione della situazione in Turchia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1347/82
dell'on. Corentin Calvez (L-F)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 ottobre 1982)

Oggetto: Affondamento in mare di prodotti pericolosi

Il governo britannico ha autorizzato alla fine del mese di luglio l'affondamento in mare di rifiuti fenolici liquidi contenenti piccole dosi di composti organico-colorati molto tossici al largo delle coste della Bretagna, oltre il limite delle 200 miglia.

In occasione della consultazione britannica effettuata nel quadro della convenzione di Oslo sugli affondamenti in mare di prodotti pericolosi, alcuni paesi membri hanno sollevato obiezioni.

Può indicare la Commissione:

1. Se un paese membro possa trascurare un rifiuto opposto da più partner europei e correre il rischio di inquinare l'ambiente marino in modo tale da danneggiare coloro che vivono dello sfruttamento delle risorse del mare?
2. Se il governo francese sia stato consultato sulla questione di cui trattasi e, in caso affermativo, quale sia stata la sua risposta?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

Secondo l'articolo 17 della convenzione di Oslo per la prevenzione dell'inquinamento marino dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili, la Commissione incaricata di sorvegliare l'attuazione della convenzione ha il compito di ricevere e di esaminare gli elenchi delle autorizzazioni e dei benestare rilasciati e degli scarichi effettuati.

La convenzione non prevede alcuna consultazione tra le parti contraenti prima della concessione delle autorizzazioni di scarico. Spetta alle parti contraenti accertarsi, prima del rilascio dei permessi e al momento dello scarico, che le disposizioni della convenzione sono correttamente applicate.

La Commissione ritiene tuttavia che le parti contraenti potrebbero, nel quadro di una buona collaborazione, informarsi reciprocamente degli scrichi che possono eventualmente danneggiare determinate zone alle quali sono interessate altre parti contraenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1348/82

dell'on. Corentin Calvez (L - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1982)

Oggetto: Industria europea degli amidi e delle fecole

All'ultima interrogazione presentata sull'argomento in oggetto (interrogazione scritta n. 1838/81) la Commissione ha risposto ⁽¹⁾ in maniera al quanto più riservata di quanto avesse fatto in precedenti occasioni. Forse che la Commissione non è più in grado di presentare proposte per quanto riguarda la riforma del regime relativo agli amidi e alle fecole nel quadro della politica agricola comune (PAC)?

È consapevole la Commissione del fatto che il problema di fondo è tuttora irrisolto? Infatti, data la riduzione

sensibile della restituzione alla produzione dal 1974, l'industria in parola è sempre meno competitiva allorché vende i suoi prodotti ai settori che esulano dal campo d'applicazione della PAC e che rappresentano più della metà della sua attività. È essa consapevole del fatto che, nel quadro della bio-industria, il settore degli amidi e delle fecole e i suoi clienti industriali potrebbero affrontare fabbricazioni nuove, in piena espansione, e devono invece abbandonare questo potenziale ai loro concorrenti esterni a causa delle attuali condizioni d'approvvigionamento?

Non dovrebbe la Commissione affrettarsi a mettere a punto un regime che renda all'industria nel suo complesso l'opportuna competitività? O è ormai persuasa che il problema sia irrisolvibile nel quadro europeo e che convenga abbandonare il campo alla concorrenza e, in particolare, all'industria americana, giapponese, svizzera o finlandese?

⁽¹⁾ GU n. C 126 del 17. 5. 1982, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(23 dicembre 1982)

La Commissione ammette che, quando un'industria acquista le sue materie prime su un mercato protetto e vende gran parte della sua produzione su un mercato non protetto, possono insorgere difficoltà.

I servizi della Commissione stanno studiando attentamente proposte di regimi alternativi intesi a risolvere questa problematica estremamente complessa che investe tutti i settori dell'industria. Una proposta efficace dovrebbe fra l'altro prevedere un regime meno soggetto a variazioni di quanto sia stato il caso negli ultimi anni. Ciò permetterebbe all'industria di fondare su una base più solida le sue decisioni essenziali in materie quali l'investimento e la ricerca.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1352/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1982)

Oggetto: Aiuti finanziari urgenti

Dopo l'inizio dell'anno, ad esempio in luglio e in agosto, sono stati decisi taluni aiuti finanziari urgenti, tra cui:

- 100 000 ECU i profughi del Mar della Cina,
- 400 000 ECU per il Libano,
- 1 500 000 ECU per la Polonia, ecc.

È disposta la Commissione a fornire una tabella degli aiuti finanziari urgenti concessi dall'inizio del 1982 in poi, contenente a scopo comparativo anche i dati degli aiuti concessi nel 1980 e nel 1981?

Può essa far sapere in quale rubrica del bilancio sono iscritti gli aiuti finanziari urgenti e quali saranno gli stanziamenti ancora disponibili al momento della risposta?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1982)

Le tabelle sinottiche degli aiuti finanziari urgenti versati dalla Comunità a paesi terzi nel 1980, 1981 e 1982 vengono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo. L'importo complessivo relativo alle azioni decise nel 1980 ammonta a 97 938 000 ECU e quello relativo al 1981 a 47 459 000 ECU. Dal 1° gennaio al 30 settembre 1982, sono stati impegnati 33 150 000 ECU.

Tali aiuti finanziari urgenti della Comunità sono imputabili:

- sul Fondo europeo di sviluppo, in virtù dell'articolo 137 della convenzione di Lomé per i paesi ACP. Sullo stanziamento di 200 000 000 di ECU, previsto per la durata della seconda convenzione di Lomé, ossia dal 1° gennaio 1981 al 28 febbraio 1985, restano disponibili a tutt'oggi 158 689 000 ECU;
- sull'articolo 950 del bilancio della Commissione (aiuto a popolazioni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi terzi vittime di catastrofi) per gli altri paesi terzi. Per la medesima finalità rimane disponibile nel bilancio per il 1982 l'importo di 2 105 000 ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1364/82

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (CDI - B)

al Consiglio delle Comunità europee

(15 ottobre 1982)

Oggetto: Divieto assoluto di importazione di prodotti ricavati dai cetacei

In considerazione della sospensione della caccia ai cetacei decisa dalla Commissione internazionale sui cetacei, concorda il Consiglio sulla necessità di estendere il divieto di importazione di prodotti ricavati dai cetacei, previsto dal regolamento (CEE) n. 348/81⁽¹⁾ del Consiglio, anche ai «prodotti secondari» che ne sono attualmente esclusi?

Non ritiene il Consiglio che, in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero attenersi allo spirito della succitata decisione, adottando

le misure necessarie al fine di vietare tutte le importazioni di prodotti ricavati dai cetacei?

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.

Risposta

(17 dicembre 1982)

1. Il Consiglio richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il regolamento (CEE) n. 348/81 è applicabile alla stragrande maggioranza dei «prodotti secondari» ricavati dai cetacei. Nel suo campo di applicazione rientrano anche alcuni «prodotti terziari», quali gli articoli in pelle, pellicce e calzature.

Il regolamento subordina l'introduzione nella Comunità dei prodotti ricavati dai cetacei ad un'autorizzazione di importazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. Tale autorizzazione non è concessa per l'importazione a fini commerciali.

L'articolo 3 ultimo comma di tale regolamento prevede tuttavia che, in attesa di un'eventuale estensione dell'elenco dei prodotti, gli Stati membri possono ancora adottare, nell'osservanza del trattato, misure di tutela delle specie per i prodotti ricavati da cetacei che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

Gli Stati membri, sempre che agiscano in conformità con tale articolo, hanno la possibilità di adottare qualsiasi misura che ritengano necessaria o auspicabile per conformarsi allo spirito della sospensione della caccia menzionato dall'onorevole parlamentare.

2. Il Consiglio rammenta inoltre che, nella sessione del giugno 1982 dedicata ai problemi dell'ambiente, ha approvato un regolamento relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione.

Tale regolamento non solo subordina ad un'autorizzazione l'importazione dei prodotti ricavati da cetacei, il cui elenco figura nell'allegato B del regolamento, ma vieta altresì qualsiasi commercializzazione di tali prodotti nel territorio comunitario. Il regolamento garantisce pertanto ai cetacei sul piano comunitario un regime di tutela superiore a quello previsto dalla convenzione di Washington.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1370/82

dell'on. Sylvie Le Roux (COM - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Stanziamenti del FEAOG - orientamento per la pesca

Può indicare la Commissione la suddivisione per singoli Stati membri e per singola annata a partire dal 1973 delle sovvenzioni del FEAOG - orientamento concesse per l'ammodernamento della pesca costiera?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(14 dicembre 1982)

Nell'acclusa tabella figurano, ripartite per Stato membro dal 1973 in avanti, le sovvenzioni concesse dal FEOG, sezione orientamento, per modernizzare la flotta da pesca

mediante la costruzione di nuovi battelli o l'ammodernamento di battelli già in servizio.

Dal 1978 sono stati finanziati soltanto pescherecci adibiti alla pesca costiera, mentre negli anni precedenti erano stati sovvenzionati anche pescherecci destinati alla piccola pesca d'altura. La tabella allegata comprende anche le navi di questo tipo.

FEOG – Orientamento: contributo per la pesca costiera

(Costruzione e ammodernamento di pescherecci)

(in milioni di ECU)

Stati membri	1973 (¹)	1974 (¹)	1975 (¹)	1976 (²)	1977 (²)	1978/1979 (³)	1980 (⁴)	1981 (⁴)	1982 (⁴)	Totale
B	—	0,443	—	0,077	—	—	0,168	0,399	0,152	1,239
DK	—	—	0,375	—	0,389	1,108	0,291	0,662	1,389	4,214
D	—	2,869	—	1,598	—	0,356	0,492	0,569	1,373	7,257
F	2,741	3,892	2,683	0,172	—	0,844	1,274	1,725	3,157	16,488
GR	—	—	—	—	—	—	—	—	1,247	1,247
IRL	—	1,754	2,681	2,890	1,705	2,886	3,310	2,979	3,466	21,671
IT	1,400	0,872	—	0,381	—	1,495	2,051	2,418	4,662	13,279
NL	2,157	2,141	—	—	—	1,783	—	0,547	0,954	7,582
UK	1,174	4,652	6,410	8,875	0,798	6,548	4,077	4,240	3,973	40,747
Totale	7,472	16,623	12,149	13,993	2,892	15,020	11,663	13,539	20,373	113,724

(¹) Reg. 17/64 + reg. 2722/72.

(²) Reg. 17/64.

(³) Reg. 17/64 ultima quota + reg. 1852/78.

(⁴) Proroga del reg. 1852/78.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1374/82

dell'on. Pierre-Benjamin Pranchère (COM – F)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1982)

Oggetto: Premio per vacca allattante

1. Può la Commissione indicare l'importo dei premi per vacche allattanti versati agli allevatori, per singolo Stato membro e per singola annata?

2. Non ritiene la Commissione che la riduzione di tali premi a 15 ECU per vacca sia incompatibile con la sua dichiarata volontà di lottare contro le «eccedenze» lattiere e di fare economie di bilancio?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

1. L'importo del premio per il mantenimento della mandria delle vacche nutrici è stato fissato:

— per la campagna 1980/1981

per tutti gli Stati membri

a 20 ECU per vacca, finanziato dal FEOG

a 20 ECU per vacca, come aiuto nazionale supplementare massimo

— per la campagna 1981/1982

— per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

a 40 ECU per vacca, finanziato dal FEOG

— per gli altri Stati membri

a 20 ECU per vacca, finanziato dal FEOG

a 20 ECU per vacca, come aiuto nazionale supplementare massimo

— per la campagna 1982/1983

— per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

a 35 ECU per vacca, finanziato dal FEOG

a 5 ECU per vacca, come aiuto nazionale supplementare massimo

— per gli altri Stati membri

a 15 ECU per vacca, finanziato dal FEOG

a 25 ECU per vacca, come aiuto nazionale supplementare massimo.

2. Le spese del FEAOG sono state le seguenti:

(milioni di ECU)

	1980	1981
B	—	1,4
DK	0,3	0,1
D	0,1	0,5
GR	—	—
F	22,8	44,0
IRL	—	6,4
I	—	10,5
L	—	p.m.
NL	p.m.	p.m.
UK	19,2	32,4
Totale	42,4	95,4

Gli stanziamenti per l'esercizio 1982 ammontano a 97 milioni di ECU.

3. Questo premio mira a migliorare i redditi dei produttori specializzati nella produzione di carni bovine di qualità. Inoltre, l'importo massimo autorizzato del premio accordato agli allevatori (premio comunitario e premio nazionale) non è diminuito nel corso delle varie campagne; è diminuito soltanto il finanziamento del FEAOG.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1381/82

dell'on. Marcelle Lentz-Cornette (PPE - L)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Ufficio di collegamento tra la Commissione e la BEI

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 559/76 ⁽¹⁾ dell'on. Jacques Santer in merito alla mancata nomina del capo dell'Ufficio di collegamento tra la Commissione della CEE e la BEI, posto rimasto senza titolare fin dal 1° gennaio 1973, la Commissione aveva annunciato che si stava occupando della nomina del capo di tale Ufficio.

Al riguardo, può la Commissione render noto:

1. Come mai tale posto, che fa capo alla DG II, è tuttora vacante, come risulta dall'organigramma della stessa direzione generale, dopo ben nove anni dalla proclamazione della sua vacanza e nonostante l'impegno formale e reiterato della Commissione di coprire tale posto?

2. Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per applicare, per quanto riguarda l'Ufficio di collegamento tra la Commissione della CEE e la BEI, le disposizioni esplicite della decisione intergovernativa relativa all'istallazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi della Comunità, decisione firmata l'8 aprile 1965 e allegata al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee?

In particolare, può essa precisare nuovamente come intenda rafforzare le sue relazioni con la BEI, — come già ne aveva manifestato l'intenzione nel suo programma di lavoro per il 1975 — e quali compiti intenda affidare a tal fine al suddetto Ufficio di collegamento, in modo che il disposto del «trattato di fusione» a tale riguardo non rimanga lettera morta?

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 4. 4. 1977, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(17 dicembre 1982)

1. Il posto figurante nell'organigramma della direzione generale II sotto l'indicazione «Ufficio di collegamento tra la Commissione e la BEI» è stato assegnato nel 1979.

Il titolare di tale posto è in servizio e risiede a Lussemburgo.

2. La Commissione ritiene che siano rispettate le disposizioni della decisione intergovernativa relativa all'istallazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi della Comunità, firmata l'8 aprile 1965.

L'ufficio di collegamento funziona in maniera del tutto soddisfacente ed è dotato del personale necessario, che risiede a Lussemburgo. Al di là delle consuete funzioni di collegamento nel quadro delle operazioni della BEI e del FES, i suoi compiti sono notevolmente aumentati nel corso degli ultimi anni, parallelamente al rafforzamento delle relazioni fra la Commissione e la BEI in seguito alla creazione e allo sviluppo dei nuovi strumenti finanziari comunitari per i quali la Banca agisce su mandato della Commissione. Si tratta soprattutto del nuovo strumento comunitario, dell'Euratom, dei finanziamenti nei paesi del bacino mediterraneo, degli aiuti eccezionali alle zone terremotate in Italia e in Grecia, nonché delle operazioni connesse a tali prestiti a carico del bilancio generale, come, in particolare, quelle relative ai bonifici d'interessi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1383/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Condizioni di apertura di uffici stampa e informazione delle Comunità europee

In seguito alla notizia dell'apertura di un ufficio stampa e informazione delle Comunità europee e Milano, può la Commissione indicare:

1. quanti uffici di tal genere esistono negli Stati membri, e in quali città;
2. quanti nuovi uffici stampa e informazione verranno creati per la fine 1982 e nel 1983;
3. quali sono i criteri seguiti per decidere se e dove creare un nuovo ufficio stampa e informazione;
4. se la città di Lione, grande metropoli economica e culturale del sud-est della Francia, soddisfa o meno ai requisiti stabiliti per la creazione di un ufficio del genere, e, in caso affermativo, quali passi occorra fare a tal fine?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(23 dicembre 1982)

1. In ogni capitale degli Stati membri vi è un ufficio stampa e informazione. Inoltre, l'ufficio di Londra dispone di tre antenne rispettivamente a Belfast, a Cardiff e a Edimburgo, l'ufficio di Bonn di un'antenna a Berlino e l'ufficio di Roma di un'antenna a Milano.

2. Come ha già comunicato nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1113/82 dell'on. Quin ⁽¹⁾, e conformemente alle intenzioni esposte nel programma d'informazione per il 1982 ⁽²⁾, la Commissione ha chiesto, nel quadro del progetto preliminare di bilancio 1983, il personale e gli stanziamenti di funzionamento necessari per l'apertura di tre antenne supplementari di uffici stampa e informazione, e cioè in Francia, in Germania e in Italia.

3 e 4. La realizzazione di quanto citato al punto 2 dipenderà dalle decisioni dell'autorità di bilancio. L'insediamento di nuove antenne sarà preso in esame dalla Commissione in funzione delle priorità della sua politica di informazione e tenendo conto delle disponibilità in mezzi finanziari e personale.

Non sono necessari passi particolari al riguardo.

⁽¹⁾ GU n. C 312 del 29. 11. 1982, pag. 21.

⁽²⁾ Doc. COM(82) 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1385/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Mercato interno europeo

Il 9 luglio scorso la Commissione ha trasmesso al Consiglio dei ministri una comunicazione sul potenziamento del mercato interno, accompagnata da:

- un progetto di risoluzione del Consiglio sul miglioramento delle condizioni in cui si esercita il controllo dei cittadini degli Stati membri al passaggio delle frontiere intracomunitarie;
- una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla semplificazione delle formalità, negli scambi intracomunitari;
- una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/77 ⁽¹⁾, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione;
- una proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 222/77 ⁽²⁾ relativo al transito comunitario.

Considerata l'importanza politica sia dell'azione globale avviata ai fini del potenziamento del mercato interno, sia del suo impatto psicologico sui cittadini della Comunità, può il Consiglio render noto entro quale data intende adottare i provvedimenti sopra descritti, affinché possano essere applicati dagli Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

Risposta

(17 dicembre 1982)

Il 22 luglio 1982 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo in merito al progetto e alle proposte menzionate dall'onorevole parlamentare.

Non appena disporrà del parere del Parlamento europeo, il Consiglio inizierà ad esaminare questi testi, nell'intento di raggiungere quanto prima un accordo in materia.

Data inoltre la complessità della materia stessa, il Consiglio non è in grado di indicare la data in cui potrà adottare tali testi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1392/82

dell'on. Victor Michel (PPE – B)
al Consiglio delle Comunità europee
 (20 ottobre 1982)

Oggetto: Tossicità di additivi autorizzati dal Consiglio
 La rivista «Médicine et Nutrition» (novembre 1981) fa menzione (pagina 471) di lavori dai quali risulta che, in un reparto pediatrico, dei lattanti sono stati vittime di una piccola epidemia di metemoglobinemia tossica. Le ricerche hanno permesso di appurare che la fonte di tossicità più probabile va ravvisata nel caso specifico in un complesso di additivi con effetti antiossidanti (ammesso dalle CEE) che era stato incorporato dal produttore in un preparato di soia per lattanti. Il prodotto conteneva ben tre sostanze con effetti antiossidanti: E 310 (gallato di propile) E 320 (BHA) ed E 321 (BHT).

1. Condivide il Consiglio l'opinione degli autori dell'articolo secondo cui l'indagine sulla tossicità eseguita prima di concedere l'autorizzazione ad impiegare additivi sul piano comunitario «non garantisce obbligatoriamente dai rischi di tossicità, specie per quanto riguarda i lattanti»?
2. È esatto che la metemoglobinemia del lattante può comportare conseguenze gravi ed irreversibili?
3. La direttiva 78/143/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 30 gennaio 1978 che modifica la direttiva di base sulle sostanze con effetti antiossidanti 70/357/CEE ⁽²⁾ ed autorizza definitivamente il gallato di propile aggiunto al BHA e al BHT comporta la dicitura: «visto il parere del Comitato economico e sociale». Ma detto parere del 14 dicembre 1977 (relatore: sig. De Grave) menziona appunto «alcuni lavori scientifici che evidenziano rischi connessi con l'ingestione simultanea di gallato di propile, da un lato, e di BHA (butilossianisolo) e di BHT (butilositoluene), d'altro lato».

Dunque è con piena cognizione di causa che il Consiglio ha approvato l'autorizzazione di additivi che con ogni probabilità hanno provocato l'epidemia. Ciò, senza alcuna precauzione particolare e nonostante le esplicite riserve figuranti nel parere in parola sul quale concordavano i rappresentanti dei consumatori e perfino quelli dell'industria alimentare della CEE.

Per quali motivi il Consiglio ha autorizzato degli additivi quantunque i consumatori e l'industria alimentare, per il tramite del CES, l'avessero messo in guardia contro un rischio che purtroppo non ha tardato a rivelarsi effettivo?

4. Il Consiglio non ha una sua parte di responsabilità morale in relazione a detta epidemia?
5. Quali sarebbero gli inconvenienti di un ritorno all'impostazione imperniata sugli elenchi positivi in base ai quali gli additivi vengono autorizzati solo allorché presentano garanzie dal punto di vista della tossicità?

⁽¹⁾ GU n. L 44 del 15. 12. 1978, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31.

Risposta

(17 dicembre 1982)

1 e 2. Non spetta al Consiglio valutare i fatti riferiti dall'onorevole parlamentare in merito all'eventuale tossicità per i lattanti del gallato di propile associato con il BHA e il BHT e alle sue conseguenze.

3 – 5. La direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana, modificata dalla direttiva 78/143/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, che è stata adottata dopo un accurato studio tenendo il massimo conto dei pareri formulati dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale nonché dal «Comitato scientifico dell'alimentazione umana», fissa l'elenco positivo degli additivi che possono essere utilizzati nella Comunità pur senza precisare le condizioni particolari di tale utilizzazione. Spetta ad ogni Stato membro – in attesa di una regolamentazione comunitaria in questo settore – stabilire in quale categoria di prodotti alimentari e in quali dosi ognuno di tali additivi può essere utilizzato, segnatamente in considerazione della loro destinazione, delle dosi giornaliere ammissibili e degli eventuali pericoli di talune associazioni.

Pertanto, le eventuali conseguenze nocive dell'utilizzazione di tali prodotti associati con altri nell'alimentazione dei lattanti, sempreché siano utilizzati in condizioni appropriate, non possono essere imputate alla regolamentazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1394/82

dell'on. Victor Michel (PPE – B)
al Consiglio delle Comunità europee
 (20 ottobre 1982)

Oggetto: Cosmetici pericolosi

La Commissione ha creato un Comitato scientifico composto dai più eminenti esperti tra gli Stati membri in materia di tossicologia e ne seguiva, fino a poco tempo fa, le raccomandazioni.

Per la prima volta, tuttavia, la Commissione ha agito in contrasto con il parere dei tossicologi che aveva scelto di consultare e che le raccomandavano di vietare un colorante per capelli con accertate caratteristiche mutagene e forse cancerogeno.

La Commissione asserisce di non aver seguito il parere dei tossicologi per tener conto dell'interesse dell'industria. Il parere espresso dai tossicologi era tuttavia già alquanto favorevole all'industria, giacché tollerava ancora provvisoriamente altre sostanze in merito alle quali si riteneva che i danni tossicologici fossero insoddisfacenti (tanto che gli Stati membri hanno dovuto invocare la clausola di salvaguardia per rispettare l'articolo 3 della direttiva).

1. Considerato che la Commissione ha consultato l'industria, ma non ha mai consultato i rappresentanti qualificati dei lavoratori (artigiani e lavoratori dipendenti) in materia di igiene e di medicina del lavoro né il proprio comitato consultivo competente per il settore, il Consiglio, prima di adottare una decisione definitiva, è disposto a sentire il parere dei rappresentanti di coloro che quotidianamente manipolano i prodotti in parola nei saloni dei parrucchieri?
2. È esso disposto a verificare in futuro che la Commissione consulti non soltanto l'industria, ma anche i lavoratori (artigiani e lavoratori dipendenti), gli interessi dei quali sono altrettanto legittimi?

Risposta

(17 dicembre 1982)

Nel confermare la sua risposta all'interrogazione scritta n. 1025/82 dell'onorevole parlamentare, il Consiglio ricorda che nel corso dell'elaborazione di una proposta spetta alla sola Commissione stabilire gli esperti che ritiene opportuno consultare a livello comunitario. Al momento dell'esame delle proposte della Commissione, il Consiglio dispone dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale che, prima di formarsi un'opinione, hanno potuto ottenere le necessarie informazioni a procedere a tutte le consultazioni appropriate. In previsione dell'esame del Consiglio, le autorità degli Stati membri possono procedere anche, sul piano nazionale, a qualsiasi consultazione che ritengano utile o necessaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1398/82

dell'on. Joyce Quin (S – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Scambi di estintori tra la Gran Bretagna e la Francia

Può la Commissione fornire i dati relativi agli scambi di estintori tra la Gran Bretagna e la Francia negli ultimi tre

anni? È la Commissione soddisfatta del libero scambio esistente tra il Regno Unito e la Francia nel settore degli estintori? Se no, quale tipo di rimedio propone?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(17 dicembre 1982)

Sulla base dei dati comunicati a Eurostat dagli Stati membri, il commercio di estintori fra il Regno Unito e la Francia, può essere riassunto come segue:

— Importazioni dalla Francia:

1979	657 000 UCE
1980	555 000 UCE
1981	851 000 UCE.

— Esportazione verso la Francia:

1979	348 000 UCE
1980	520 000 UCE
1981	cifra non comunicata.

Taluni costruttori britannici di dispositivi antincendio hanno già segnalato alla Commissione le difficoltà incontrate nella vendita di estintori negli altri Stati membri ed in particolare in Francia. I problemi connessi all'omologazione del contenitore possono essere in parte risolti avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva quadro 76/767/CEE ⁽¹⁾ sugli apparecchi a pressione. Tale articolo riconosce allo Stato membro d'importazione il diritto di esigere che l'omologazione venga effettuata in conformità delle sue disposizioni di diritto interno, fino a che non verranno approvati criteri comuni. Tuttavia, lo stesso articolo prevede che le prove possano essere effettuate dall'organismo di controllo competente dello Stato membro di costruzione conformemente alle norme dello Stato membro importatore.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1399/82

dell'on. Horst Seefeld (S – D)

al Consiglio delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Norme di sicurezza relative ai pneumatici degli autocarri

Il 31 dicembre 1976 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

1. Per quali motivi il Consiglio non è stato in grado, nei cinque anni e mezzo che sono trascorsi, di approvare la proposta oppure di adottarla in forma modificata?
2. Quando intende il Consiglio dei ministri prendere una decisione in merito a tale questione?

Risposta

(23 dicembre 1982)

La proposta di direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pneumatici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi rispecchia, sul piano tecnico, le disposizioni del regolamento n. 30 della Commissione economica per l'Europa (Nazioni Unite) di Ginevra, accettato dagli Stati membri. La sua eventuale adozione incontra però difficoltà per quanto riguarda il sistema da adottare per attribuire un marchio CEE ai tipi di pneumatici corrispondenti alle prescrizioni tecniche della direttiva.

Non è quindi possibile, per il momento, prevedere quando il Consiglio potrà prendere una decisione su questa proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1400/82

dell'on. Kai Nyborg (DEP - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Danni provocati da mareggiate in Danimarca

In riferimento alla risposta della Commissione alla mia interrogazione scritta n. 829/82 ⁽¹⁾, chiedo alla Commissione di precisare chi ha stabilito il programma della visita per la delegazione di funzionari che si è recata in Danimarca per accertare i danni provocati dalle mareggiate nella parte meridionale dello Jutland (novembre 1981). Il programma è stato fissato dalla Commissione?

Oppure è stato fissato dalle autorità nazionali e, in tal caso, da quali?

⁽¹⁾ GU n. C 266 del 11. 10. 1982, pag. 12.

Risposta data dal sig. Thorn in nome della Commissione

(14 dicembre 1982)

La missione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare si è svolta secondo un programma stabilito dalle autorità danesi, vale a dire il Ministero degli affari esteri e il Ministero dei lavori pubblici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1404/82

dell'on. Maurice Martin (COM - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Normativa sul vino

Nella sua risoluzione sul mercato vitivinicolo approvata nella tornata di luglio 1982, il Parlamento europeo chiedeva «la messa a punto di una normativa più precisa in materia di etichettatura, al fine di informare chiaramente il consumatore circa l'esatta provenienza del vino, la sua denominazione e gli eventuali tagli che ha subito, in particolare prevedendo una definizione precisa dei vini rosati».

È la Commissione disposta a proporre rapidamente delle misure intese a tradurre in pratica tale richiesta?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(23 dicembre 1982)

L'etichettatura dei vini è disciplinata sin dal 1976 da disposizioni comunitarie ⁽¹⁾ che sono state completate a più riprese dal Consiglio su spropsta della Commissione, in particolare da ultimo il 15 dicembre 1981 ⁽²⁾, per tener conto dell'esperienza acquisita e per migliorare l'informazione degli acquirenti e degli organismi pubblici incaricati di gestire e controllare gli scambi di tali prodotti.

Dette disposizioni si applicano a tutti i vini, esclusi i vini spumanti e i vini liquorosi, e comprendono norme precise relative alle indicazioni obbligatorie o facoltative.

La Commissione prevede ora di proporre al Consiglio disposizioni complementari conseguenti alla proposta di modifica ⁽³⁾ della direttiva del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ⁽⁴⁾.

Le modifiche riguardano le regole di etichettatura degli ingredienti e del titolo alcolometrico di talune bevande alcoliche.

D'altra parte, la designazione dei vini ottenuti dal taglio di vini originari di diversi Stati membri è stata oggetto nel 1976 e nel 1981 di approfonditi dibattiti nell'ambito del Consiglio. Il 15 dicembre 1981 quest'ultimo ha deciso ⁽²⁾ che l'etichettatura di tali vini dovrà recare la menzione «mélange di vini di vari paesi della Comunità europea». Gli Stati membri non hanno ritenuto opportuno introdurre maggiori precisazioni nella designazione dell'origi-

ne di tali vini, poiché risulta praticamente impossibile verificare dopo diverse fasi di commercializzazione l'origine e la proporzione dei vini che entrano nella «mélange».

Sulla base di un suggerimento del Parlamento europeo, la Commissione ed alcuni Stati membri hanno avviato lavori per una definizione del vino rosato. Poiché una definizione di tale vino non esiste in alcuno dei paesi vinicoli, questi lavori richiedono ricerche scientifiche ai fini di una valutazione delle concezioni assai divergenti degli Stati membri maggiormente interessati. La distinzione tra il vino rosato e il vino rosso risulta infatti difficile a causa della debole colorazione di taluni vini tradizionalmente considerati come vini rossi.

(¹) Regolamento (CEE) n. 355/79, GU L 54 del 5. 2. 1979.

(²) GU n. L 369 del 24. 12. 1981.

(³) Doc. COM(82) 626 def. dell'8. 10. 1982.

(⁴) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

dal 18 dicembre 1981, il livello delle restituzioni per alcuni tipi di vini da tavola. La Commissione ha inoltre ampliato l'elenco dei prodotti per i quali possono essere concesse restituzioni, fissando una restituzione per l'esportazione di mosti di uve concentrati, applicabile dal 28 novembre 1981, nonché una restituzione per l'esportazione di vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d., applicabile dal 14 aprile 1982.

Essa ha pure seguito l'andamento della situazione sui mercati vitivinicoli stranieri, al fine di ampliare l'elenco dei paesi terzi per i quali vengono corrisposte restituzioni all'esportazione. Sono state così incluse in tale elenco la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria, con effetto rispettivamente dal 9 agosto, 30 ottobre e 4 dicembre 1981.

La Commissione, che sorveglia attentamente il mercato internazionale, non ritiene necessario accordare restituzioni per i principali paesi attualmente esclusi e nei quali le esportazioni comunitarie mantengono una posizione commerciale soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1405/82

dell'on. Maurice Martin (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Esportazione di vino verso i paesi terzi

È disposta la Commissione a seguire le raccomandazioni del Parlamento europeo che, nella sua risoluzione sul mercato vitivinicolo approvata nel luglio 1982, chiedeva «l'instaurazione di un'attiva politica di esportazioni verso i paesi terzi grazie a restituzioni sufficienti ed estese a nuovi paesi?»

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**
(14 dicembre 1982)

Dalla fine del 1979, la Commissione ha adeguato l'importo delle restituzioni per i prodotti vinicoli ed ampliato il loro campo di applicazione, tenendo conto delle concrete possibilità di presenza della CEE sul mercato mondiale.

Poiché le restituzioni vengono fissate prendendo in considerazione i numerosi elementi previsti dalla normativa in materia, l'ammontare delle medesime viene ritoccolato soltanto se i vari elementi risultano notevolmente modificati rispetto alla fissazione precedente.

Ciò si è verificato, ad esempio, quando la Commissione ha maggiorato da 1,05 a 1,15 ECU/% vol/hl, con effetto

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1408/82

dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Apertura della campagna di commercializzazione del vino

Nella sua risoluzione sul mercato vitivinicolo approvata nella tornata di luglio 1982, il Parlamento europeo proponeva che «la campagna di commercializzazione venga anticipata al 1° settembre, con applicazione dei nuovi prezzi di campagna».

È disposta la Commissione a tener conto di questa raccomandazione nelle sue proposte sui prezzi agricoli per la campagna 1983/1984?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**
(22 dicembre 1982)

L'applicazione dei prezzi istituzionali (prezzi d'orientamento, prezzi di riferimento e prezzi limite per l'intervento) nel settore vitivinicolo è fissata al 16 dicembre di ogni anno, mentre la campagna viticola si estende dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Occorre tuttavia rilevare che, nella pratica, l'applicazione di diverse misure di gestione (prestazioni viniche, distillazione preventiva, ecc.) coincide con l'inizio della campagna viticola ai primi di settembre.

L'idea di un'apertura simultanea della campagna viticola e della campagna dei prezzi al 1° settembre di ogni anno verrà attentamente esaminata sul piano tecnico dai servizi della Commissione e sarà, se del caso, contemplata in una prossima proposta di modifica del regolamento di base.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1412/82

dell'on. David Curry (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Misure speciali per i piselli, le fave e le favette
- regolamento (CEE) n. 2192/82, articolo 3 ⁽¹⁾

Tra il testo inglese e quello francese del suddetto regolamento sussiste, nella formulazione dell'articolo 3, una differenza di significato: nel testo francese il prezzo da pagare è riferito a prodotti già consegnati presso l'acquirente mentre in quello inglese è applicabile ad una merce «in partenza dall'azienda agricola e caricata sul veicolo dell'acquirente». Tale prezzo non comprenderebbe quindi i costi di trasporto e questi andrebbero a carico dell'acquirente in aggiunta al prezzo della merce.

Tale differenza di interpretazione dà luogo ad una concreta differenza nel prezzo comunitario fissato e di conseguenza distorce il funzionamento del mercato.

Visto che si tratta semplicemente di un problema di equiparazione dei due testi, vuole la Commissione stabilire, al più presto se il prezzo fissato dalla Comunità è o meno comprensivo del trasporto?

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(20 dicembre 1982)

Nella versione francese del regolamento (CEE) n. 2192/82, l'articolo 3, paragrafo 1, statuisce che il prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette che il primo acquirente deve pagare al produttore si intende «pour une marchandise saine, loyale et marchande, au départ de l'exploitation agricole et chargée sur le véhicule de l'acheteur». La versione inglese dello stesso articolo statuisce che il prezzo minimo si intende «for sound, genuine and merchantable goods, loaded onto the purchaser's vehicle at the farm gate». La Commissione, pertanto, non capisce come sia possibile dare un'interpretazione diversa alle due versioni francese e inglese.

Di conseguenza, avendo le due versioni lo stesso significato, non è possibile che negli Stati membri di espressione francese o inglese si verifichi una differenza nei prezzi

fissati per i piselli, le fave e le favette o una distorsione di mercato per detti prodotti.

D'altro canto, tale definizione è conforme al testo dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1431/82 (regolamento di base) ⁽¹⁾, che statuisce che le spese di trasporto dei piselli, delle fave o delle favette dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione vanno aggiunte al prezzo minimo e di conseguenza sono sostenute dall'acquirente.

La Commissione rammenta infine che la definizione dello stadio al quale si applica il prezzo minimo, enunciata nel regolamento (CEE) n. 2192/82, non è nuova. Essa era già stata infatti data nel regolamento (CEE) n. 3075/78 ⁽²⁾ relativo alle modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette, regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) n. 2192/82.

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1413/82

dell'on. Lord Douro (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Nuovi regolamenti sugli articoli venduti in franchigia doganale a chi viaggia all'interno della Comunità

Si rende conto la Commissione che i regolamenti in oggetto si applicheranno a prodotti come lo Scotch Whisky in certa misura ed il Gin inglese, dal momento che contengono taluni ingredienti di base importati da paesi terzi?

Risposta data dal sig. Thorn in nome della Commissione

(21 dicembre 1982)

Se con i termini «nuova regolamentazione» l'onorevole parlamentare si riferisce alle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 7 luglio 1981 nella causa 158/80 (crociere del burro) ⁽¹⁾, la Commissione fa osservare che i prodotti menzionati sono originari della Comunità e pertanto non sono soggetti né a dazi doganali

né a prelievi agricoli. Le materie prime contenute in tali prodotti sono sempre state assoggettate ai dazi doganali e ai prelievi agricoli loro applicabili.

(¹) 1981/ECR 1805.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1415/82

dell'on. Doeke Eisma (NI – NL)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Pubblicazione dei pareri del Comitato economico e sociale

- È noto al presidente del Consiglio che i pareri del Comitato economico e sociale destinati al Consiglio vengono sovente pubblicati dopo che ha avuto luogo la discussione parlamentare sulla proposta formante oggetto del parere stesso?
- Conviene il Consiglio che conoscenza di tali pareri potrebbe essere di grande utilità anche al Parlamento e che sarebbe dunque auspicabile renderli noti all'Assemblea prima dello svolgimento del relativo dibattito?
- Vuol il Consiglio invitare il Comitato economico e sociale – adeguando opportunamente i termini di presentazione delle proprie richieste di parere – a pubblicare i suoi pareri prima che la relativa materia venga dibattuta in aula e, se possibile, prima della discussione in seno alla commissione parlamentare competente?

Risposta

(22 dicembre 1982)

Il Consiglio condivide il punto di vista dell'onorevole parlamentare secondo cui una conoscenza preliminare dei pareri del Comitato economico e sociale potrebbe essere di grande utilità per i lavori del Parlamento europeo.

Il Consiglio indica peraltro i termini entro i quali la conoscenza dei pareri del Comitato economico e sociale è auspicabile in funzione di un giudizio obiettivo sul tempo necessario per poter elaborare i pareri nella debita forma e tenendo presente le proprie necessità.

Spetta esclusivamente al Comitato fissare il suo programma di lavoro tenendo presente tali termini e in particolare procedere – in base alle disposizioni del primo comma dell'articolo 51 del suo regolamento interno – alla pubblicazione dei pareri nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, nulla impedisce che il Parlamento europeo, nei suoi contatti con il Comitato, faccia in modo che i pareri del Comitato siano portati a conoscenza dei suoi organi prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1419/82

dell'on. Fernand Herman (PPE – B)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Incontri dei ministri delle poste e telecomunicazioni della Comunità

La Commissione è pregata di far sapere:

1. se i ministri delle poste degli Stati membri della CEE si siano già riuniti in sede di Consiglio ovvero in via informale;
2. in caso contrario, se un incontro siffatto sia comunque previsto,
3. se non ritenga auspicabile tale riunione, date le numerose questioni da risolvere a livello comunitario nel campo delle nuove tecniche di comunicazione.

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(16 dicembre 1982)

1 e 2. L'ultima riunione del Consiglio dei ministri delle poste e telecomunicazioni e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in sede di Consiglio si è svolta il 15 dicembre 1977.

Sino ad ora non è prevista alcun'altra riunione del Consiglio dei ministri delle PTT.

3. La Commissione non reputa necessaria per il momento una riunione del Consiglio di questo tipo. Pur essendo consapevole dei numerosi problemi posti dallo sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione, problemi che essa esamina in riunioni che si tengono più volte all'anno con i direttori generali delle PTT, la Commissione è del parere che riunioni a livello ministeriale possano essere veramente utili solo se riguardano problemi che non hanno potuto essere risolti a livello dei direttori generali e che, per la loro importanza, richiedono l'intervento comune dei ministri degli Stati membri. Attualmente, la Commissione non ha questioni siffatte da sottoporre al Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1421/82

dell'on. Dieter Rogalla (S - D)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Controlli delle persone

1. Quando pensa il Consiglio di intraprendere passi concreti per l'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne della CE?

2. È disposto il Consiglio ad accogliere il calendario da me presentato in seduta plenaria il 15 settembre 1982 a nome del gruppo socialista?

Risposta

(22 dicembre 1982)

1. Il Consiglio non può che confermare la risposta già data alle interrogazioni orali n. 0-77/81 dell'onorevole parlamentare e n. 0-39/82 dell'on. von Wogau durante la tornata di settembre del Parlamento europeo ⁽¹⁾.

2. Il Consiglio si pronuncia sulle proposte della Commissione basandosi segnatamente sui pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-288 (settembre 1982).

Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione

(20 dicembre 1982)

1. La Commissione, consapevole dell'importanza dello sviluppo del lavoro a tempo parziale, concede al proprio personale, in applicazione dell'articolo 55 bis dello statuto e delle relative modalità d'applicazione (adottate in data 6 febbraio 1973), l'attività a mezzo tempo che deve essere compiuta dal suo personale in ragione d'una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro. Una recente proposta della Commissione per l'instaurazione, nelle istituzioni, dell'attività a tre quarti del tempo non è stata accolta dal Consiglio.

2. Al 1° novembre 1982 hanno beneficiato dell'attività a metà tempo 119 funzionari ripartiti come segue:

Categoria A: 3

Categoria LA: 28

Categoria B: 13

Categoria C: 75

ciò che rappresenta una percentuale di più o meno l'1,7% del totale del personale.

3. Anche le categorie più elevate hanno la possibilità di esercitare le proprie funzioni a metà tempo e ciò, ben inteso, tenuto conto degli effettivi interessi dell'istituzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1422/82

dell'on. Doeke Eisma (NI - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Lavoro a tempo parziale nelle istituzioni della Comunità europea

1. Poiché è generalmente riconosciuta la necessità di promuovere una redistribuzione del lavoro, tra l'altro mediante incentivazione al lavoro a tempo parziale, condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante secondo cui nella sua politica del personale deve dare preminenza al lavoro a orario ridotto e la politica del personale deve servire da esempio?

2. Può la Commissione fornire un progetto - in cifre assolute e in percentuale - dell'aliquota delle attività a tempo parziale nelle diverse categorie e precisare la definizione utilizzata per il lavoro a orario ridotto?

3. Quali prospettive vi sono per un ampliamento delle funzioni a tempo parziale, in particolare per categorie più elevate?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1423/82

dell'on. Doeke Eisma (NI - NL)
al Consiglio delle Comunità europee
(20 ottobre 1982)

Oggetto: Lavoro a tempo parziale nelle istituzioni della Comunità europea

1. Poiché è generalmente riconosciuta la necessità di promuovere una redistribuzione del lavoro, tra l'altro mediante incentivazione al lavoro a tempo parziale, condivide il Consiglio l'opinione dell'interrogante secondo cui nella sua politica del personale deve dare preminenza al lavoro a orario ridotto e la politica del personale deve servire da esempio?

2. Può il Consiglio fornire un progetto - in cifre assolute e in percentuale - dell'aliquota delle attività a tempo parziale nelle diverse categorie e precisare la definizione utilizzata per il lavoro a orario ridotto?

3. Quali prospettive vi sono per un ampliamento delle funzioni a tempo parziale, in particolare per categorie più elevate?

Risposta*(17 dicembre 1982)*

Le condizioni di lavoro dei funzionari sono disciplinate dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee. L'articolo 55 bis di tale statuto stabilisce le condizioni alle quali un funzionario può essere autorizzato ad esercitare l'attività a orario ridotto.

I funzionari del segretariato generale che attualmente lavorano a tempo parziale sono attualmente 26 (= 1,5 % dei membri del personale autorizzati).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1426/82**dell'on. Brian Key (S - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1982)*

Oggetto: Etichettatura per la carne bovina macinata

Nello Yorkshire meridionale e nel Regno Unito, le norme alimentari relative alla carne bovina macinata hanno destato vive preoccupazioni.

In base all'articolo 12 della direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾ gli Stati membri debbono adottare norme dettagliate e la nomenclatura appropriata per il macinato. Può la Commissione indicare quali misure vengono ora applicate o sono state proposte in tutti gli Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le misure che gli Stati membri hanno adottato o stanno per adottare ai fini dell'applicazione della direttiva 79/112/CEE sono le seguenti:

Belgio:

Arrêté Royal del 17 aprile 1980

Arrêté Royal del 2 ottobre 1980

Danimarca:

Bekendtgørelse n. 65 - 75 del 20 febbraio 1981

Repubblica federale di Germania:

Verordnung del 22 dicembre 1981 (BGBl I p. 1625)

Verordnung del 18 dicembre 1981 (BGBl I p. 1585)

Francia:

Un decreto del 12 ottobre 1972, modificato il 26 settembre 1978, applica alcune disposizioni della direttiva. La Francia sta attualmente elaborando un altro decreto. Gli alimenti conformi alla direttiva hanno potuto circolare liberamente fin dalla data fissata nella direttiva.

Regno Unito:

Food Labelling Regulations 1981 (Scozia)

Food Labelling Regulations 1981 (Irlanda del Nord)

Food Labelling Regulations 1980 (SI n. 1849 del 1980)
(per le altre parti del Regno Unito)**Irlanda:**

Nessuna normativa vigente

Italia:

Decreto legge del 18 settembre 1981 (GU n. 258 del 19. 9. 1981)

Lussemburgo:

Nessuna normativa vigente

Paesi Bassi:

Besluit del 10 settembre 1981 (Staatsblad 1981, 621)

Grecia:

La Commissione non dispone attualmente di informazioni sulla situazione in Grecia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1429/82**dell'on. Kenneth Collins (S - GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 ottobre 1982)*

Oggetto: Disponibilità dei dati sulla mortalità nei paesi della CEE

Se l'industria chimica ha il dovere di informarsi riguardo agli effetti, a lunga scadenza, che le sue operazioni esercitano sulla salute del personale in essa impiegato e, meno direttamente, sulla salute della comunità circostante, essa deve essere in grado di effettuare accurati studi in materia di epidemiologia. I dati sulla mortalità sono essenziali per siffatte indagini, mentre queste statistiche sono disponibili unicamente nel Regno Unito ed in Irlanda, per il tramite dei certificati di morte.

È pertanto disposta la Commissione ad intraprendere un esame della possibilità di superare la mancanza di accessibilità ai dati sulla mortalità (ivi compresi la causa della morte, i relativi dati personali ecc.), al fine di consentire indagini obiettive in materia di epidemiologia e studi affini?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(23 dicembre 1982)

In tutti gli Stati membri sono disponibili statistiche sulla mortalità, che vengono elaborate periodicamente dai servizi nazionali. L'istituto statistico delle Comunità europee si avvale in misura considerevole delle tabelle pubblicate. Statistiche più particolareggiate sono disponibili facendone richiesta speciale: la Commissione ha patrocinato studi inerenti alla loro comparabilità, nonché al loro uso per la salvaguardia della salute delle categorie professionali.

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare circa l'importanza di studi epidemiologici sugli effetti dell'esposizione a particolari sostanze chimiche e ad altri agenti. Nel Regno Unito è stato avviato uno studio a controllo continuo, a lungo termine, sui chimici di professione: sarebbe proficuo estendere tale studio agli altri Stati membri, ma lo impediscono i sistemi di registrazione e la disponibilità dei dati.

I dati relativi alle cause di morte, registrati sui certificati individuali di morte, sono essenziali per simili studi, ma non sono disponibili uniformemente in tutta la Comunità: in taluni Stati membri i certificati di morte sono documenti riservati disciplinati da un codice giuridico, mentre in altri Stati membri l'accesso alle informazioni registrate sui certificati di morte è limitato, e subordinato a un permesso speciale. Nei rimanenti Stati membri, invece, i certificati di morte sono documenti pubblici. Su tale problema si sono svolti con gli Stati membri consultazione e dibattiti, per cercare soluzioni a livello nazionale. La Commissione continua ad interessarsi attivamente a questo importante problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1434/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 ottobre 1982)

Oggetto: Bilancio del seminario degli scorsi 7 e 8 luglio sul commercio con l'estero della Cina, a Bruxelles

Può la Commissione fare un bilancio del seminario che ha organizzato gli scorsi 7 e 8 luglio a Bruxelles tra le autorità cinesi competenti per il commercio con l'estero ed alcuni uomini d'affari, indicando in particolare:

- chi sono stati i partecipanti da parte cinese e da parte europea,
- quali conclusioni essa ha tratto dai contatti in parola,
- quali sono, a suo parere, le prospettive future?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1982)

Il seminario sulla riforma del regime cinese del commercio estero è stato organizzato dalla Commissione quale attività complementare della settimana commerciale CEE-Cina. Scopo del seminario era quello di divulgare alcune informazioni sulle modifiche apportate recentemente dalla Cina al suo regime degli scambi con l'estero, nonché sulle iniziative di decentramento e le conseguenti nuove impostazioni eventualmente necessarie nei confronti del mercato cinese.

La delegazione cinese era guidata dal sig. LI Shude, direttore del terzo ufficio del ministero del commercio e delle relazioni economiche con l'estero. Detta delegazione comprendeva funzionari provenienti dall'ufficio del commercio estero di Pechino, Shanghai e Canton, nonché dalle province di Jiangsu e Guangdong.

L'Europa era rappresentata da 100 funzionari degli Stati membri nonché da vari operatori commerciali e giornalisti.

I documenti diramati dai membri della delegazione cinese costituiscono un quadro autorevole dell'attuale ripartizione tra autorità centrali e locali del potere decisionale in materia di commercio estero.

Il seminario ha offerto inoltre l'occasione di rivolgere alla delegazione cinese una vasta gamma di domande su argomenti di interesse per gli operatori commerciali della CEE che svolgono la loro attività sul mercato cinese.

Nei loro discorsi, numerosi oratori cinesi si sono rivolti esplicitamente agli operatori commerciali della Comunità, illustrando loro le possibilità di un migliore sviluppo degli scambi.

La Commissione ha trascritto tutti i colloqui del seminario ed ha redatto un resoconto esauriente sul tempo di interrogazioni e di risposte nonché un elenco completo dei partecipanti di ambo le parti.

Le copie di questi documenti sono state diramate in grande quantità e sono disponibili inoltre presso la segreteria del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1437/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté (DEP - F)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Discussioni sulla proposta di Settima direttiva sul diritto delle società

Il Consiglio può fare il punto dei progressi compiuti nelle discussioni sulla proposta di Settima direttiva sul diritto

delle società, sul consolidamento dei conti dei gruppi di società con un potere di controllo legale su altra società?

- quali punti rimangono ancora controversi?
- su quali punti vi è attualmente un'intesa di massima?
- la riunione prevista in ottobre permetterà di dare un assetto definitivo all'insieme della proposta?
- quando, pertanto, potrà essere discussa la proposta medesima?

Risposta

(23 dicembre 1982)

Le discussioni sulla direttiva proseguono attivamente, in particolare per quanto riguarda la definizione del perimetro del consolidamento. Il Consiglio è consapevole del carattere prioritario di questo dossier e prevede di trattarlo nel dicembre prossimo. Spera di poter risolvere i problemi inerenti a detto perimetro di consolidamento per poter poi proseguire i lavori sulle tecniche del consolidamento e pervenire in tal modo ad una adozione della direttiva nel 1983.

necessarie per conformarsi alle disposizioni delle direttive socio-strutturali entro e non oltre il 31 dicembre 1983.

La direttiva 72/159/CEE ⁽¹⁾ non è ancora attuata in tale paese, ma le autorità greche hanno presentato un progetto di decreto presidenziale sull'applicazione della stessa, al quale farà seguito prossimamente un progetto recante modalità d'esecuzione di detto decreto.

Di conseguenza, alla Commissione non si è ancora offerta l'occasione di esaminare piani di sviluppo sottoposti da aziende orticole.

(¹) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1442/82

dell'on. Jens-Peter Bonde (CDI - DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Pubblicazione del numero di pagine tradotte verso le rispettive lingue comunitarie

Intende la commissione pubblicare il numero di pagine tradotte verso le varie lingue comunitarie?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1982)

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1439/82

di Sir Fred Warner (ED - GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Direttiva 72/159/CEE del Consiglio - Ammodernamento delle aziende agricole

1. La Grecia sta applicando tale direttive?
2. In caso negativo, è previsto che lo faccia in futuro e, quando?
3. La Commissione ha ricevuto domande preventive o richieste d'informazioni relative alla concessione di aiuti per il settore dell'orticoltura in Grecia e, in caso affermativo, per quali fini e importi?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(16 dicembre 1982)

A norma dell'articolo 114 e dell'allegato IV dell'atto di adesione, la Repubblica ellenica mette in vigore le misure

Il numero di pagine tradotte verso le singole lingue comunitarie dai servizi di traduzione della Commissione nel 1981 è il seguente:

francese	104 029
tedesco	113 439
italiano	87 451
olandese	79 965
inglese	116 844
danese	71 650
greco	51 121

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1443/82

dell'on. Roland Boyes (S - GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Rifiuti radioattivi provenienti dal Giappone

Quali misure di sicurezza stanno prendendo gli Stati membri per cautelarsi contro l'eventualità di incidenti

durante il trasporto di combustibile nucleare esaurito dal Giappone verso alcuni paesi della Comunità europea?

Il presidente ha presentato note di protesta o avuto colloqui con il governo giapponese in merito allo scarico nell'Oceano Pacifico di rifiuti a basso tasso di radioattività, che mette in pericolo gli equilibri oceanici e la salute degli abitanti delle isole del Pacifico?

Risposta

(23 dicembre 1982)

I problemi cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non sono stati esaminati dal Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1445/82

dell'on. Pol Marck (PPE - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Ricerca agronomica nella Comunità

Stando a quanto affermato nella pubblicazione del servizio informazione per il settore agricolo (n. 183), la Comunità stanzerà un importo di 18 602 000 UCE per il coordinamento della ricerca agronomica nell'ambito del suo programma quinquennale 1979-1983.

Può la Commissione fornire le seguenti indicazioni:

1. Come vengono ripartiti tale importo globale e gli incarichi tra gli Stati membri e, all'interno degli Stati membri, a quali istituti di ricerca scientifica vengono o verranno affidati gli incarichi?
2. A parte la voce relativa al coordinamento della ricerca scientifica, ha essa anche un bilancio proprio e un programma per la ricerca scientifica nel settore agricolo e, in caso affermativo, con quali intenti specifici e a chi viene affidata l'esecuzione del programma?
3. Quali sono gli importi che i singoli Stati membri destineranno durante il medesimo periodo a favore della ricerca scientifica applicata nell'agricoltura a livello tecnico, biologico, economico e sociale?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(23 dicembre 1982)

1. La Commissione coordina la ricerca agronomica nella Comunità sulla base di un'apposita dotazione finanziaria autorizzata dal Consiglio per un periodo di

5 anni. Il programma in corso (1979 - 1983) è stato approvato con decisione del Consiglio del 30 ottobre 1978 e l'importo complessivamente autorizzato è stato di 19 702 000 UCE. Informazioni dettagliate sull'esecuzione del programma, anche sotto l'aspetto finanziario, sono regolarmente trasmesse al Consiglio e al Parlamento ⁽¹⁾.

2. È altresì importante rilevare che, ai fini dell'esecuzione del programma, la Commissione mette in pratica due diversi metodi di finanziamento:

- a) «attività coordinate», che offrono ai ricercatori l'opportunità di incontrarsi (seminari, scambi scientifici, pubblicazioni, ecc.) e
- b) «attività comuni», nel cui ambito vengono accordati contributi a progetti di ricerca presentati dai singoli Stati membri.

Sia le attività «coordinate» che quelle «comuni» sono finanziate in funzione del loro valore scientifico, indipendentemente dall'origine nazionale, previa consultazione del comitato permanente per la ricerca agronomica composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

3. Nel 1981 gli Stati membri hanno stanziato per la ricerca agronomica una somma complessiva dell'ordine di 1 300 milioni di UCE.

⁽¹⁾ Vedi relazione 1979 - 1980, COM(81) 437 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1452/82

dell'on. Willem Albers (S - NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Uso dei tachigrafi in Svezia e in altri paesi della Comunità

La Commissione è pregata di far sapere:

1. Se sia vero che in Svezia l'uso del tachigrafo non è obbligatorio e che i guidatori di autocarri non sono tenuti a tenere un diario individuale dei tempi di marcia; se ciò si applichi anche ai torpedoni e quali sia la sua opinione in materia.
2. Se le risulti che siano in corso o siano state già concluse al riguardo delle trattative bilaterali.
3. Se non ritenga opportuno, visto che l'uso del tachigrafo è stato o sta per essere introdotto in tutti i paesi della Comunità, avviare trattative con il governo svedese in merito al riconoscimento del tachigrafo in tale paese.
4. Quale sia la situazione di altri paesi terzi in materia di tachigrafi e di trattative concernenti un eventuale riconoscimento di tali apparecchi.

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(3 gennaio 1983)

1. È esatto che la Svezia, essendo parte contraente dell'AETS⁽¹⁾, in quanto tale non riconosce l'uso del tachigrafo da parte di guidatori stranieri quale mezzo di controllo e che pertanto in tale paese, tanto per i camion quanto per i torpedoni, è richiesto un carnet individuale di controllo.

La Commissione è al corrente che tale situazione potrebbe talvolta suscitare delle difficoltà per i residenti della Comunità. Poiché il tachigrafo può essere considerato un miglior mezzo di controllo, la Comunità ha cercato di modificare l'AETS allo scopo di permettere l'uso dei tachigrafi anche per il controllo. Ciò ha dato luogo ad una proposta formale, conformemente all'articolo 23 dell'AETS, facente seguito ad una decisione del Consiglio. La proposta non è stata ancora accettata.

2 e 3. Nessun negoziato tra la Comunità ed il governo svedese è stato avviato in merito. Considerato che l'AETS può essere emendato in un prossimo futuro, un negoziato del genere non appare necessario.

4. Per quanto concerne i mezzi di controllo da utilizzare nei veicoli immatricolati nella Comunità, la situazione nelle altre parti contraenti dell'AETS è giuridicamente eguale a quella svedese; in tali paesi e negli altri che sono parti contraenti dell'AETS, in pratica solo raramente sono sorti problemi in merito. Non appena l'emendamento dell'AETS sarà entrato in vigore, l'utilizzazione del tachigrafo sarà permessa quale mezzo di controllo da tutte le parti contraenti dell'AETS.

⁽¹⁾ Accordo europeo concernente il lavoro degli equipaggi dei veicoli impegnati nel trasporto internazionale su strada.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1459/82

dell'on Brian Hord (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Aiuto ai polacchi

Può la Commissione fornire cifre sui quantitativi di generi alimentari e di medicinali forniti ai polacchi nel 1981 e precisare la prevista entità per il 1982 e 1983 dell'aiuto in generi alimentari e medicinali?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

Dal dicembre 1980 al luglio 1982 sono stati forniti alla Polonia, affinché fossero venduti a prezzo ridotto, 1 358 920 t di prodotti alimentari, così ripartiti: 50 920 t di prodotti lattiero-caseari, 103 400 t di carne, 1 120 000 t di cereali, 55 000 t di zucchero, 9 600 t di olio e 20 000 t di limoni.

A partire dal 1981 sono stati forniti aiuti d'urgenza per un importo di 2 milioni di ECU (articolo 950 del bilancio) a favore della popolazione polacca.

Dopo la decisione del Consiglio del 25 gennaio 1982, con cui si è trasformato integralmente o in parte in aiuto d'urgenza l'aiuto commerciale che doveva essere ancora prestato dopo l'introduzione dello stato d'assedio nel dicembre 1981, un importo supplementare di 15,5 milioni di ECU è stato impegnato in due fasi ai fini dell'aiuto umanitario (8 milioni di ECU, concessi il 3 febbraio 1982 e 7,5 milioni di ECU, concessi il 2 giugno 1982). Da gennaio a settembre 1982 sono giunti in Polonia 584 autocarri, che hanno trasportato 10 232 t di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici destinati agli strati più indigenti della popolazione polacca, per un valore corrispondente a 13,45 milioni di ECU.

I 4 050 000 ECU ancora disponibili consentiranno l'invio di aiuti sino al dicembre 1982.

La Commissione ha deciso il 20 ottobre 1982 un nuovo aiuto di 9,5 milioni di ECU a carico dell'articolo 950 del bilancio, a condizione che l'autorità di bilancio autorizzi un trasferimento corrispondente verso tale articolo. Questa frazione complementare di aiuti consentirà l'invio di rifornimenti sino al marzo 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1462/82

dell'on. Robert Moreland (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Proposte di modifica alla legislazione canadese in materia di politica di importazione

La sottocommissione per la politica di importazione della Commissione permanente per gli affari finanziari, commerciali ed economici della House of Commons canadese ha elaborato una relazione in cui si raccomandano modifiche alla politica di importazione («Import Policy», 9 giugno 1982).

Non è preoccupata la Commissione dal fatto che talune proposte avanzate in questa relazione risulteranno nocive per gli scambi commerciali mondiali e per gli scambi fra la Comunità e il Canada? Ha presentato le sue rimostranze in merito al governo canadese? In caso affermativo, su quali aspetti della relazione ha messo l'accento?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(3 gennaio 1983)

Sin dal 1980, anno in cui il Ministero delle finanze canadese aveva pubblicato un libro bianco proponendo cambiamenti della normativa canadese sulle importazioni, la Commissione ha espresso oralmente e per iscritto le proprie rimozioni alle autorità canadesi in merito alle proposte.

Su richiesta della Commissione, membri della sottocommissione parlamentare canadese per la politica di importazione guidati dal presidente, sig. Mackasey, si sono incontrati nel febbraio 1982 con esperti della Commissione sulla normativa nel settore dell'importazione.

Di recente, in sede di consultazioni ad alto livello con il Canada tenute l'1 e 2 novembre, la delegazione della Commissione ha fatto le proprie rimozioni alle autorità canadesi in merito alla relazione della sottocommissione. È stato precisato che sebbene alcune raccomandazioni contengano miglioramenti della normativa canadese in programma, la loro impostazione globale non ne garantisce il rispetto degli obblighi internazionali. Quanto preoccupa la Commissione nella fattispecie è la proposta di attribuire al governo canadese «il potere di sospendere oppure di ritirare diritti o privilegi garantiti dal Canada ad altri paesi e di imporre sovrattasse e contingenti in risposta ad azioni di governi stranieri che influiscono sugli scambi canadesi di merci e di servizi oppure danneggino i diritti del Canada».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1474/82

dell'on. Victor Michel (PPE - B)
al Consiglio delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Coordinamento degli strumenti del mercato del lavoro

Il 24 febbraio 1982 il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità un parere sul coordinamento degli strumenti del mercato del lavoro alla presenza del sig. Hansenne, presidente in carica del Consiglio.

Nel corso del dibattito il presidente del Consiglio ha dichiarato che questo parere sarebbe stato esaminato dal Consiglio con il massimo interesse e che lui stesso si sarebbe fatto interprete fedele del Comitato economico e sociale quando avesse riunito i ministri dell'occupazione e degli affari sociali.

Ha inoltre rilevato che la partecipazione attiva degli interlocutori sociali rappresentava una condizione essenziale per l'efficacia della politica dell'occupazione.

1. L'esame del parere del CES è stato iscritto come punto specifico all'ordine del giorno della riunione dei ministri degli affari sociali e dell'occupazione? In caso affermativo, con quale risultato?
2. Il Consiglio intende invitare la Commissione ad intensificare la partecipazione attiva degli interlocutori sociali in tale settore?

Risposta

(22 dicembre 1982)

La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 1980 relativa ad orientamenti per una politica comunitaria del mercato del lavoro ⁽¹⁾ fissa le disposizioni quadro che dovrebbero essere prese in considerazione per rafforzare la politica del mercato del lavoro, a livello nazionale e comunitario.

Questa risoluzione contiene nelle disposizioni finali un invito del Consiglio alla Commissione a prendere, entro i limiti delle risorse disponibili, le iniziative necessarie per sviluppare l'azione comunitaria e per favorire la cooperazione degli Stati membri nel settore della politica del mercato del lavoro.

Il parere del Comitato economico e sociale deve essere considerato in questa prospettiva e in questo senso il presidente del Consiglio si è espresso il 24 febbraio 1982 dinanzi al Comitato economico e sociale.

Il Consiglio conferma il suo interesse ad un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda gli strumenti della politica del mercato del lavoro, al fine di migliorare il funzionamento e la trasparenza del mercato del lavoro, e attribuisce grande importanza alla partecipazione attiva delle parti sociali in questo settore.

⁽¹⁾ GU n. C 168 dell'8. 7. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1475/82

dell'on. Victor Michel (PPE - B)
al Consiglio delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Informazioni scambiate in vista di contribuire alla prevenzione degli incidenti aerei.

La direttiva 80/1266/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980 ⁽¹⁾ sulla cooperazione futura e sulla reciproca assistenza tra Stati membri in materia di indagini in caso di incidenti aerei prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1981, «gli Stati membri si informino periodicamente sugli inconvenienti che non si sono risolti in incidenti, nonché sui risultati emersi dalle indagini sugli incidenti subiti da aeromobili con carico massimo ammissibile inferiore o

uguale a 5 700 chilogrammi, sempre che tali risultati siano disponibili in una forma corrispondente a quella del modulo sui dati dell'incidente/inconveniente messo a punto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale».

Questa direttiva pone l'accento sulla prevenzione, specificando che:

«Tali informazioni e tali risultati vengono scambiati nella misura in cui possono contribuire al miglioramento della sicurezza aerea e alla prevenzione degli incidenti».

Il Consiglio non ignora che la Confederazione elvetica pubblica sotto forma di fascicolo e in forma succinta, i rapporti sugli incidenti di aeronavi elvetiche.

Numerosi piloti professionisti e privati leggono tali rapporti molto attentamente considerando che è proprio ponendo l'attenzione su questo o quell'errore significativo o su un determinato concorso di circostanze che si può meglio evitare il ripetersi di una situazione.

1. Il Consiglio condivide il mio parere che l'esempio elvetico potrebbe essere utilmente seguito dagli Stati membri per rispondere alla domanda di numerosi piloti e di riviste specializzate comunitarie che non possono praticamente pubblicare se non informazioni di paesi terzi (Svizzera, Stati Uniti, ecc.), pur facendo tuttavia attenzione che tale pubblicazione avvenga in una forma ed entro termini tali da non poter interferire con eventuali dossiers di assicurazioni non ancora chiusi?

Se un sistema di scambio di informazioni viene instaurato con una direttiva non occorrerebbe in effetti fare in modo che tale informazione venga utilizzata per il meglio e possa in particolare pervenire a coloro (piloti, controllori, aeroclub, scuole, ecc.) che potrebbero trarne degli insegnamenti di diretta utilità per la sicurezza aerea?

2. Se il Consiglio, a questo stadio, non può intraprendere delle iniziative in tal senso presso le autorità nazionali, può esso prendere almeno quella di fare esaminare il presente suggerimento?
3. Prevede il Consiglio altre soluzioni per trarre profitto da un punto di vista didattico da tale mezzo suscettibile di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea e alla prevenzione degli incidenti? Intende esso prolungare in altro modo l'azione intrapresa con la direttiva 80/1266/CEE?

(¹) GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

Risposta

(22 dicembre 1982)

Il Consiglio condivide il parere che le informazioni e i risultati scambiati tra gli Stati membri in virtù della direttiva 80/1266/CEE debbano essere utilizzati per il

meglio ed in particolare possano pervenire ai diretti interessati. Tali informazioni riguardano gli inconvenienti che non hanno provocato incidenti come pure, a determinate condizioni precisate nella direttiva, i risultati emersi dalle indagini sugli incidenti subiti da aeromobili con carico inferiore o uguale a 5 700 kg. I risultati delle indagini sugli incidenti subiti da aeromobili con carico superiore a 5 700 kg vengono pubblicati dall'organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Il Consiglio nota con interesse il suggerimento che si riferisce ai rapporti pubblicati dalla Confederazione elvetica.

Il Consiglio non tralascerà di studiare tale suggerimento nell'ambito dei lavori che esso porta avanti in materia di sicurezza aerea e prevenzione di incidenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1481/82

dell'on. Sile De Valera (DEP – IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1982)

Oggetto: Anno della formazione professionale

1. Può la Commissione rendere noto fino a quanti anni dura l'obbligo scolastico per i cittadini dei vari Stati membri e indicare se non ritiene che un ulteriore anno di scuola obbligatoria allo scopo di incoraggiare la formazione professionale, contribuirebbe a rendere meno grave la crisi dell'occupazione in cui si dibatte tutta la Comunità europea?

2. La Commissione sarebbe disposta a fornire aiuti finanziari adeguati a tutti gli Stati membri, affinché sia possibile dedicare questo ulteriore anno di scuola alla formazione professionale?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

1. L'età minima fino alla quale dura l'obbligo scolastico nei diversi Stati membri della Comunità europea è indicata in un opuscolo informativo «Normativa sulla scuola dell'obbligo negli Stati membri della Comunità europea» che è stato recentemente elaborato dall'unità Euridice della Commissione in base alle informazioni contenute nei contributi delle unità nazionali. Tale opuscolo informativo, che viene inviato all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo, può essere ottenuto rivolgendosi direttamente alle unità Euridice di ciascuno Stato membro.

La Commissione non ritiene che aumentare i limiti di età della scuola dell'obbligo costituisca di per sé un'impostazione efficace per risolvere il problema della disoccupazio-

zione giovanile. Le proposte della Commissione in materia, per quanto riguarda la preparazione sociale e professionale dei giovani alla vita da adulti ed all'attività lavorativa, sono precisate nella sua comunicazione al Consiglio sulle politiche di formazione professionale per gli anni '80 ⁽¹⁾. Si tratta di un complemento al programma di azione comunitario sul passaggio dei giovani dalla scuola alla vita adulta ed all'attività lavorativa, adottato il 24 maggio 1982 dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione.

2. La Commissione ha proposto che il Fondo sociale europeo attribuisca in modo continuo carattere prioritario alla formazione dei giovani.

⁽¹⁾ COM(82) 637 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1484/82

dell'on. Sylvie Le Roux (COM - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Oneri sociali relativi alla produzione proveniente dalle pesche marittime

La Commissione potrebbe elaborare una tabella particolareggiata relativa agli oneri sociali che gravano sui professionisti della pesca marittima dei vari Stati membri?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(17 dicembre 1982)

Le informazioni a disposizione della Commissione in materia di oneri sociali afferenti al settore della pesca marittima figurano nelle «Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale dei marinai pescatori negli Stati membri della Comunità (situazione al 1° luglio 1980)» un esemplare delle quali è inviato all'onorevole interrogante nonché al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1485/82

dell'on. Charles Delatte (L - F)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 ottobre 1982)

Oggetto: Lotta contro le frodi del settore vinicolo

Nella risposta da essa fornita all'interrogazione scritta n. 701/81 dell'on. Olivier d'Ormesson concernente la

lotta contro le frodi nel settore vinicolo ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato che la Francia disporrebbe, tra l'altro, presso il ministero dell'agricoltura, di un gruppo di 48 funzionari del servizio della repressione e del controllo della qualità, specializzati in materia di controllo dei vini sull'intero territorio nazionale.

Nel quadro delle misure di decentramento, pare che il governo francese intenda sopprimere il controllo summenzionato.

In considerazione dell'interferenza tra le varie produzioni regionali e della necessità, riconosciuta dalla stessa Commissione ed auspicata dal Parlamento europeo, di rafforzare i controlli specializzati nel settore dei vini e degli alcoolici, non ritiene la Commissione che la soppressione di un siffatto controllo a livello nazionale risulterebbe particolarmente inopportuna?

⁽¹⁾ GU n. C 278 del 29. 10. 1981, pag. 15.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione
(21 dicembre 1982)

A norma dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 337/79 ⁽¹⁾, regolamento di base del settore vitivinicolo, spetta agli Stati membri designare uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie in questo settore.

La Francia ha affidato finora questo controllo a funzionari con competenze generali della direzione generale delle imposte e ha assegnato appositamente al controllo dei vini sull'intero territorio un gruppo di 48 funzionari del servizio della repressione delle frodi e del controllo della qualità.

Fino ad oggi il governo francese non ha comunicato alla Commissione che intende sopprimere questo gruppo specializzato.

Qualora ciò avvenisse, la Commissione assicura l'onorevole parlamentare che essa analizzerebbe con particolare attenzione le conseguenze di tale decisione, esaminerebbe le nuove strutture eventualmente istituite e provvederebbe a che gli obblighi incombenti alla Francia in forza delle disposizioni comunitarie vengano rispettati come in passato.

⁽¹⁾ GU n. 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1495/82

dell'on Robert Moreland (ED - GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1982)

Oggetto: Dimensioni e pesi degli autobus

La Commissione intende presentare proposte relative a norme per disciplinare le dimensioni e il peso degli autobus?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(23 dicembre 1982)

La proposta originale della Commissione ⁽¹⁾ sui pesi e sulle dimensioni dei veicoli commerciali, si riferiva anche agli autoveicoli per passeggeri come gli autobus ed i torpedoni. Le attuali discussioni nell'ambito del Consiglio sulle proposte della Commissione ⁽²⁾ sono accentrate sul peso degli autoveicoli destinati al trasporto di merci allo scopo di semplificare i problemi e pervenire rapidamente ad un accordo in un primo stadio. Se con un accordo del genere gli autobus fossero esclusi, la Commissione presenterebbe, in un secondo stadio, nuove proposte relative agli autobus medesimi secondo le linee direttrici di cui alla risposta all'ultima parte dell'interrogazione scritta n. 895/82 dell'on. Seefeld ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 90 dell'11. 9. 1971, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 16 del 18. 1. 1979, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 320 del 6. 12. 1982, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1500/82

dell'on. Joyce Quin (S – GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 novembre 1982)

Oggetto: Regioni prioritarie ai fini della concessione di aiuti nell'ambito dell'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera

Per quale motivo le regioni prioritarie che hanno diritto a un più alto livello di aiuti comunitari nell'ambito della summenzionata azione comune sono diverse da quelle definite «particolarmente dipendenti dalla pesca», soprattutto se si considera che molte di queste ultime regioni sono nel contempo caratterizzate da un alto tasso di disoccupazione?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 810/81, dell'on. Ewing ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 333 del 21. 12. 1981, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1502/82

dell'on. Jeremiah Cronin (DEP – IRL)

al Consiglio delle Comunità europee

(8 novembre 1982)

Oggetto: Pubblicità ingannevole e sleale

Quando ritiene il Consiglio di potere adottare la proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole e sleale che gli è stata trasmessa il 10 luglio 1979?

Risposta

(23 dicembre 1982)

I lavori sulla proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole e sleale, modificata dalla Commissione in luglio 1979 ⁽¹⁾, proseguono presso gli organi competenti del Consiglio. Dato il numero e la complessità dei problemi da risolvere nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva, il Consiglio non può indicare attualmente quando potrà adottare la proposta.

⁽¹⁾ GU n. C 70 del 21. 3. 1978, pag. 4, e GU n. C 194 dell'1. 8. 1979, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1521/82

dell'on. Paul-Henry Gendebien (CDI – B)

al Consiglio delle Comunità europee

(8 novembre 1982)

Oggetto: Procedura in materia di costruzione di centrali nucleari

È in grado il Consiglio di confermare e spiegare l'atteggiamento della Francia che continua ad opporsi all'adozione di una procedura comunitaria di concertazione e di arbitrato per quanto riguarda la costruzione di centrali nucleari nelle zone di frontiera, procedura reclamata dal Parlamento europeo in una risoluzione approvata a larga maggioranza nel novembre 1980?

Risposta

(23 dicembre 1982)

Il Consiglio rammenta all'onorevole parlamentare che a norma dell'articolo 18 del suo regolamento interno, le sue deliberazioni sono sottoposte al segreto professionale, nella misura in cui il Consiglio non decida diversamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1529/82

dell'on. Paul-Henry Gendebien (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1982)

Oggetto: Cartografia ecologica del territorio della Comunità

Nei programmi di azione delle Comunità in materia di ambiente si prevede, fin dal 1974, che la Commissione elabori una cartografia ecologica del territorio della Comunità.

•

Potrebbe la Commissione indicare con precisione lo stato dei suoi lavori in tale campo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**
(22 dicembre 1982)

In risposta all'invito del Consiglio a classificare il territorio della Comunità in base alle caratteristiche ambientali, la Commissione ha effettuato una serie di lavori, che tra l'altro sono stati esposti al Palais de l'Europe (Strasburgo) alla fine del 1981 e all'inizio del 1982, in particolare affinché ne prendessero visione i membri del Parlamento europeo.

Questa fase di preparazione tecnica e metodologica, svolta in collaborazione con vari organismi competenti, negli Stati membri e a livello internazionale, ha portato all'elaborazione di dieci studi campione regionali (quattro dei quali hanno interessato due paesi), di studi specifici (telerilevamento, informatica, rischi naturali) e di due studi campione di portata comunitaria (biotopi di particolare importanza per la protezione della natura e biomassa potenziale).

I risultati di questi lavori hanno consentito recentemente di elaborare, in stretta cooperazione con un gruppo di esperti tecnici degli Stati membri, una relazione di sintesi, nella quale si presenta l'impostazione metodologica prescelta. Dopo aver consultato il gruppo di esperti nazionali «cartografia ecologica», la Commissione, conformemente al programma in materia di ambiente (1977-1981), comunicherà i risultati al Consiglio, all'inizio del 1983, chiederà l'approvazione dell'impostazione metodologica prescelta e proporrà un programma di lavoro per una prima fase di realizzazione di un sistema d'informazione sullo stato dell'ambiente europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1530/82

dell'on. Paul-Henry Gendebien (CDI - B)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 novembre 1982)

Oggetto: Cattura di uccelli in Vallonia col sistema della tesa

La recente decisione del governo regionale della Vallonia di aumentare le catture autorizzate di uccelli migratori con il sistema della tesa non è in contraddizione con la direttiva riguardante la conservazione degli uccelli selvatici?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**
(21 dicembre 1982)

Il 10 agosto 1982 è stato inviato al Regno del Belgio un parere motivato del 29 luglio 1982, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CEE.

Il governo belga non ha ancora reso noto il proprio punto di vista in relazione con le argomentazioni presentate dalla Commissione nell'anzidetto parere motivato.

Per quanto riguarda il sistema della tesa, la Commissione rammenta che la cattura mediante reti è vietata dall'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾. In virtù dell'articolo 9 della stessa direttiva, gli Stati membri possono derogare in particolare all'articolo 8 per motivi ben determinati, tra l'altro per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altra limitata utilizzazione di determinati uccelli, in piccole quantità.

Gli Stati membri devono inviare ogni anno alla Commissione una relazione sulle deroghe concesse.

Alla fine di settembre 1982, la Commissione ha rammentato agli Stati membri gli obblighi loro imposti dall'articolo 9. Sinora non è pervenuta alla Commissione alcuna relazione delle autorità belghe che le consentisse di valutare l'opportunità delle autorizzazioni concesse dalle competenti autorità regionali.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1561/82

dell'on. Doeke Eisma (NI - NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 novembre 1982)

Oggetto: Iniezione di residui di sali potassici delle miniere nelle formazioni sotterranee dell'Alsazia

La commissione composta di esperti francesi, tedeschi e svizzeri, incaricata dalla Francia di esaminare la possibi-

lità di iniettare nel sottosuolo dell'Alsazia i residui di sali potassici delle miniere, ha recentemente elaborato la sua relazione.

Quando potrà il Parlamento prendere visione di questa relazione?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(15 dicembre 1982)

La relazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare non è stata ancora pubblicata. La Commissione tuttavia ha motivo di ritenere imminente la pubblicazione di detta relazione, redatta da una commissione di esperti su richiesta del governo francese.

Se il Parlamento desidera ottenere la relazione in parola, potrà farne richiesta al governo francese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1563/82

dell'on Ernest Glinne (S - B)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 novembre 1982)

Oggetto: Campagna d'incitamento alla discriminazione razziale condotta in Belgio

Un comitato sorto a La Louvière per la «rinascita cittadina» si è fatto promotore di una campagna xenofoba diffondendo in due province belghe manifestini, di cui trasmettiamo copia in allegato, nei quali si propone tra l'altro «l'obbligo per gli italiani di portare un distintivo speciale».

Può far sapere la Commissione se, di fronte a un simile documento, non intende prendere iniziative per sostenere e incoraggiare le autorità belghe ad applicare con il massimo rigore la legge del 30 luglio 1981 volta a reprimere certi atti d'ispirazione razzista e xenofoba?

Tenuto conto che legislazioni del genere esistono in diversi Stati membri tra cui la Francia (legge del 1° luglio 1972), può la Commissione far conoscere la sua posizione in merito alla necessità di armonizzare nello stesso senso le varie legislazioni nazionali, e questo nel quadro della politica condotta nei confronti dei lavoratori migranti tanto comunitari quanto extracomunitari?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(3 gennaio 1983)

Nell'ambito delle sue competenze, la Commissione si applica a far scomparire situazioni in gran parte dovute ai

riflessi xenofobi e razzisti di una parte della popolazione nei confronti dei lavoratori migranti. Essa ritiene che l'ignoranza della situazione in cui versano i lavoratori stranieri come pure l'interpretazione tendenziosa di alcuni loro comportamenti sono tali da generare questo genere di riflessi, soprattutto in periodo di depressione economica quando lo straniero è facilmente considerato un concorrente potenziale ed imbarazzante nel mercato del lavoro, nel sistema di protezione sociale, nel settore degli alloggi ed anche nell'utilizzazione delle infrastrutture sociali e scolastiche.

La Commissione si rallegra che le legislazioni di alcuni Stati membri comportino norme che sanzionano le azioni razziste tanto negli atti quanto nelle parole ed auspica che tali esempi siano seguiti dagli altri Stati membri. Essa non ritiene, tuttavia, immediatamente necessaria l'armonizzazione di tali legislazioni che, applicate nello spirito del legislatore, devono permettere di fronteggiare azioni del genere di quelle cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1569/82

dell'on. Vera Squarcialupi (COM - I)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 novembre 1982)

Oggetto: Visita medica prematrimoniale

Può riferire la Commissione in quali paesi comunitari è obbligatoria la visita prematrimoniale per difendere la salute della collettività e della prole; con quali sistemi tale obbligatorietà viene affrontata dai cittadini e quali sono i risultati dell'adozione di tali disposizioni?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1982)

La Commissione, che è tenuta a limitarsi a svolgere i compiti affidateli dai trattati, non dispone di informazioni del tipo di quelle richieste dall'onorevole parlamentare, e non è quindi in grado di rispondere alla sua interrogazione.

IL DIRITTO COMUNITARIO

Tiratura a parte della «Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee nel 1981»

La presente pubblicazione è estratta dalla Quindicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee (1981).

Poiché il testo non ha subito alcuna modifica, ogni riferimento alla «presente relazione» va inteso come riferimento alla Quindicesima Relazione generale. Si osservi inoltre che non sono stati apportati aggiornamenti posteriori alla data di pubblicazione della Relazione stessa.

Sommario:

Sezione 1: problemi generali.

Sezione 2: interpretazione e applicazione delle regole sostanziali del diritto comunitario.

Sezione 3: informazione sull'evoluzione del diritto comunitario.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-2827-8

N. di catalogo: CB-33-81-441-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 2,40; BFR 100; LIT 3 200.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

L'UNIONE DOGANALE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Nikolaus VAULONT

Prefazione del sig. Étienne DAVIGNON

Di fronte ai grandi problemi economici di oggi e alle loro ripercussioni nel campo degli scambi, l'effettiva esistenza della CEE si manifesta specialmente mediante l'attuazione di alcune delle sue politiche più importanti. Fra queste, la politica commerciale comune, la politica dello sviluppo, la politica agricola comune, nonché quella intesa a creare un vero mercato interno, si basano essenzialmente sull'Unione doganale.

Illustrare le strutture di quest'ultima e le loro finalità politiche, molto spesso celate sotto l'abbondanza delle regolamentazioni tecniche, e rendere così visibili gli ingranaggi dell'Unione doganale, significa portare alla conoscenza di un pubblico più vasto una delle basi più solide del Mercato comune.

La presente opera, scritta in francese da un tedesco, non soltanto mira a tracciare le varie tappe della sua evoluzione dal 1958, ma indica anche un certo numero di elementi dinamici che possono influenzare favorevolmente in futuro lo sviluppo dell'Unione doganale, in particolare per quanto riguarda l'instaurazione in maniera, più minifesta per tutti, della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Nikolaus Vaulont — Nato nel 1937 — Laureato in legge (Università di Bonn) — Entrato nel 1967 nell'amministrazione federale delle finanze della RF di Germania, è dal 1971 funzionario della Commissione della CEE, attualmente assistente del Direttore generale del Servizio dell'Unione doganale.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1913-9

N. di catalogo: CB-30-80-205-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 500.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrége» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, L-2985 Luxembourg